

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefania Ariosto è stata rinviata a giudizio con decreto del GUP di Milano in data 22 novembre 2004.

Le udienze dibattimentali si sono svolte nell'aula della IV sezione penale del tribunale dinanzi a questo giudice monocratico nelle seguenti date con il contenuto indicato:

- udienza 1 marzo 2005: udienza di mero smistamento con verifica della costituzione delle parti (parti civili costituite Previti Cesare e Priore Rosario) e produzione, da parte del sostituto Procuratore Generale presente in udienza, del decreto di avocazione da parte della Procura Generale del procedimento in questione in data 30 gennaio 2004;
- Udienza 1 aprile 2005: con il consenso delle parti, ammissione delle riprese audiovisive del dibattimento ai sensi dell'art. 147 disp. Att. CPP; richiesta , da parte del Pm d'udienza, di esclusione della costituzione della parte civile Previti, richiesta condivisa dalla difesa dell'imputata Ariosto: contraddittorio sulla questione; decisione del Giudice Monocratico (d'ora in poi G.M.) con ordinanza allegata agli atti dell'udienza , a cui si fa integrale riferimento, con rigetto della richiesta del PM e della difesa e mantenimento della costituzione di parte civile Previti nel procedimento;
- Udienza 11 aprile 2005: richiesta di ammissione di prove orali e documentali delle parti, prove indicate nelle liste testimoniali tempestivamente depositate nei termini di legge, e nelle note di deposito documentale presentate in udienza (si vedano le copiose produzioni documentali del PM, delle parti civili e della difesa): ordinanza di questo G.M. ammissiva di alcune delle prove richieste e

non ammissiva per altre (si veda, in dettaglio, l'ordinanza allegata agli atti di udienza a cui si fa integrale riferimento).

- Udienza 27 maggio 2005: esame dei testi e dei testi/ persone offese del Pm e delle parti civili; Priore Rosario, Fabbri Paolo, Eleuteri Carlo, Vincenzo Buono; Pacifico Attilio e Previti Cesare sono stati ascoltati come imputati di reato connesso ex art.210 CPP;
- Udienza 25 giugno 2005: lettura ed acquisizione da parte del G.M. della comunicazione fatta pervenire alla cancelleria della IV sezione penale da Fabbri Paolo in data 17 giugno 2005; esami dei testi della difesa Ariosto: Casoli Giorgio, Natale Giglio, Gonfalonieri Iride,; esame dell'imputata Ariosto Stefania.
- Udienza 5 ottobre 2005: acquisizione, su accordo delle parti, delle dichiarazioni dibattimentali rese da Pulsoni Virgilio in data 18 maggio 2001 dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Milano; conclusioni del PM e delle parti civili costituite;
- Udienza 3 novembre 2005: dichiarazioni spontanee da parte di Ariosto Stefania; conclusioni della difesa della stessa; repliche del PG e delle parti civili; controrepliche finali della difesa Ariosto; il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione; lettura del dispositivo.

*

L'imputata Stefania Ariosto è stata, come detto, rinviata a giudizio di questo G.M. in relazione al reato di calunnia, reato compiuto con più dichiarazioni dalla stessa rese al PM di Milano (dal 23.10.1995 al 4.3.1996) mentre deponeva in qualità di testimone,¹ dichiarazioni rivolte ai danni del giudice Rosario Priore , che ella, sempre secondo il capo di imputazione, accusava di corruzione , atteso il suo inserimento in una lista di magistrati romani che sarebbero stati "comprati"(o comunque che erano "acquistabili" o disponibili) da Cesare Previti, Attilio Pacifico e Silvio Berlusconi, proprio in relazione alla funzione giudiziaria dagli stessi svolta .

¹ Più specificamente come persona informata sui fatti.

Prima di esaminare, più partitamente ed in maniera dettagliata, il contenuto del capo di imputazione attribuito all'imputata, appare opportuno richiamare, seppur in modo estremamente sintetico, il significato attribuito dal codice penale al reato di calunnia e la sua disamina giurisprudenziale da parte della S.C., sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo:

- Il nostro codice penale prevede all'art. 368 la necessità di incriminare un soggetto del reato di calunnia nel momento in cui lo stesso (con denuncia, querela, richiesta, istanza diretta all A.G. o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire alla stessa) incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, ovvero (ma non è il caso in questione) simula a suo carico le tracce di un reato;
- La calunnia è quindi un reato contro l'attività giudiziaria ma plurioffensivo, giacchè, inevitabilmente, colpisce l'onore o il decoro e comunque la personalità di chi sia oggetto della falsa incolpazione, oltre che l'attività pubblica di chi tale dichiarazione calunniosa accoglie.
- Esso è un reato a cd." forma libera", potendo essere compiuto con qualunque mezzo, e quindi qualsiasi comunicazione diretta all'A.G. (anche contenuta in una deposizione testimoniale) è idoneo alla commissione del medesimo (l'unica interferenza con l'esercizio del diritto di difesa e dunque con il diritto di mentire si ha nell'esame o interrogatorio di chi è imputato e non di chi rende una deposizione testimoniale).
- La calunnia (per giurisprudenza costante della S.C.) è reato istantaneo (nel senso che si consuma nel momento in cui la falsa incolpazione viene effettuata), ed è reato di pericolo (non essendovi bisogno che la falsa accusa sfoci nell'apertura di un procedimento penale, ma apparendo sufficiente che vi sia stata solo l'idoneità delle false dichiarazioni all'inizio dello stesso).
- La calunnia, inoltre, deve consistere in una falsa incolpazione di "un reato" e cioè di un comportamento punibile non da un punto di vista etico o disciplinare o amministrativo, ma esclusivamente penale.

- La calunnia, infine, è reato con dolo generico , ma diretto e non eventuale² , e cioè con una consapevolezza della falsità dell'accusa nei confronti di uno specifico soggetto.³ Per insegnamento, anche stavolta ,costante della S.C., ***“perché si realizzi il dolo di calunnia è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato.....l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo , da ritenere integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo ed il momento volitivo*** “ (Cass. Sez VI penale sentenza 9 febbraio /22 marzo 2004, n. 13912).

*

Esaurita questa breve (e non certo esaustiva ma solo esemplificatoria) disamina degli elementi fondanti del reato in questione , vediamo adesso , in dettaglio, come è formato e di cosa consta il capo di imputazione sollevato nei confronti dell' attuale ed unica imputata:

- All'Ariosto viene contestato , nell'ambito delle sue dichiarazioni rese al PM di Milano che la stava sentendo come testimone negli esami resi in data 21 ,23, e 27 ottobre 1995, 6 novembre 1995 e 4 marzo 1996, di aver accusato, essendo consapevole della sua innocenza, il Dr Rosario Priore, magistrato del tribunale di Roma, dei seguenti comportamenti :
 - di aver beneficiato di regali di valore destinati alla moglie, consistenti in gioielli ricevuti dalla stessa signora da parte di Cesare Previti e Silvio Berlusconi, gioielli o regali di ingente valore rappresentanti una forma di compenso per il mantenimento dello stesso all'interno di una specie di “ libro paga”della corruzione in cui erano iscritti numerosi magistrati romani (il capo di imputazione fa riferimento a dichiarazioni rese dall'Ariosto in data 23.10.1995)

² L'indirizzo prevalente della Cassazione è che il dubbio escluda il dolo, affermando quindi l'incompatibilità del reato in esame con l'atteggiamento psicologico riconducibile al dolo eventuale (vedi Cass. 28.7.1992 in Giustizia Penale 1993 pag. 296; Cass. 11.10.1990 in Giustizia Penale 1991 pag.293 e numerose altre).

³ E cioè la certezza dell'innocenza dell'incolpato costituisce l'essenza del dolo e deve essere piena ed assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo (vedi Cass. 15.3.1985 in GP 1986 pag.298).

- di aver visto il Dr Priore al Casinò di Montecarlo in compagnia dell'avvocato Attilio Pacifico mentre giocava allo “ *chemin de fer*” con una provvista di fiches nell'ordine di 50/60 milioni di lire (dichiarazioni che si assumono rese nelle deposizioni del 24 e 27 ottobre 1995)
- Nella descrizione dei comportamenti punibili il capo di imputazione fa riferimento anche ad ulteriori dichiarazioni rese dall'Ariosto in data 6 novembre 1995 e 4 marzo 1996, il cui contenuto non viene esplicitamente citato , ma che deve ritenersi ugualmente richiamato , attesa l'esplicita indicazione della data delle dichiarazioni medesime: in particolare il 6 .11.1995 l'Ariosto fa riferimento a cene organizzate dal Previti nella sua abitazione o presso il circolo Canottieri Lazio, cene a cui avrebbe partecipato sempre lo stesso “ giro” di giudici conosciuti dal Previti medesimo, giudici tra cui ella inserisce anche il Priore; mentre nelle dichiarazioni del 4 marzo 1996 la stessa afferma di aver informato l'on. Dotti (allora suo compagno) che “*Silvio Berlusconi, servendosi di Cesare Previti, aveva a libro paga anche i magistrati di cui ho fatto i nomi (tutti quelli che ho indicato)*” inserendo quindi nel tale “libro paga” anche, seppur in modo complessivo e tralaticio , anche il Priore.

Come si vede l'accusa (che peraltro si è poi corretta nelle sue richieste finali) fa derivare dal complesso delle dichiarazioni rese dall'Ariosto una serie di reati di calunnia unificati dal vincolo della continuazione , considerando le singole frasi dell'Ariosto contenute nei singoli atti di deposizione testimoniale dalla stessa resi , come singoli reati, già compiutamente commessi, e quindi unificati ai sensi del cpv. dell'art. 81 del C.P.

Tale impostazione (come si è detto successivamente corretta dallo stesso PG in udienza , nel corso delle sue requisitorie finali) non appare condivisibile da questo giudicante: come si è detto il reato di calunnia è istantaneo e quindi si configura e consuma nel momento in cui la falsa accusa viene formulata .

Nel caso in questione l' "accusa" dell'Ariosto nei confronti di Priore deve, di necessità, essere considerata nel suo complesso e non può essere frazionata nelle sue componenti rilevanti , pena la caduta dell'accusa medesima.

E' cioè evidente che si può parlare con cognizione di causa di " calunnia" oggettivamente intesa da parte dell'Ariosto nei confronti di Priore solo e soltanto se si prendono in esame complessivamente TUTTE le dichiarazioni rese dall'Ariosto medesima riguardanti lo stesso Priore , non essendo le singole affermazioni della stessa sufficienti a raggiungere quel quoziente di idoneità che la norma richiede ai fini della configurazione del reato.

Dire cioè che il Priore sia stato visto giocare al Casinò (a prescindere, ora, dalla veridicità dell'assunto) insieme a Pacifico, o dire che alcuni gioielli sono stati regalati da Previti a mogli di magistrati , tra cui alla compagna del Priore, o, ancora, che Priore faceva parte di un giro di magistrati visti a cena dallo stesso Previti , non è (ciascuna di esse) frase che possa essere giudicata calunniosa di per sé ed indipendentemente dalle altre ; dire, in un unico assunto deduttivo e riassuntivo, che Priore faceva parte di un gruppo di magistrati iscritti al "libro paga" di Previti e Berlusconi perché frequentava le cene di Previti, perché sua moglie riceveva regali costosi da Previti, perché egli giocava con Pacifico milioni di lire al Casinò di Montecarlo, è invece una affermazione (complessivamente intesa) sicuramente calunniosa o comunque idonea ad essere giudicata calunniosa, ma come unica dichiarazione , e non quindi come insieme di spezzoni di frasi già di per sé lesive dell'oggetto di tutela del reato in questione .

Insomma ,ed in breve, deve ritenersi che il reato contestato all'Ariosto sia un unico reato di calunnia e non un insieme di reati di calunnia unificati dal vincolo della continuazione .

Tutto ciò costituisce anche una prima valutazione ed una conseguente risposta al dubbio sollevato dalla difesa dell'imputata sulla possibilità di configurare oggettivamente il reato di calunnia per la valenza delle frasi dette dalla sua assistita : come si è appena affermato, è vero che le singole frasi dell'imputata non

appaiono di per sé sufficienti a costituire un' accusa di un reato commesso dal Priore (è vero infatti che l'Ariosto non ha mai detto esplicitamente che Priore era corrotto o che ha preso dei soldi da Previti o altri) , ma è altrettanto vero che l'insieme delle affermazioni dell'Ariosto su Priore ,contenute nelle dichiarazioni dalla stessa rese al PM nelle date indicate, costituiscono senza dubbio un'accusa precisa e molto grave nei confronti della parte offesa Priore nel presente procedimento ; affermare che un giudice (un qualsiasi giudice, a prescindere dalla sua notorietà o dalla sua importanza) possa fare mercimonio della sua attività e possa addirittura far parte di un "libro paga" di un potente avvocato legato ad un potentissimo gruppo economico e politico , è sicuramente una frase non solo diffamatoria ma assolutamente calunniosa (nella misura in cui, naturalmente tale affermazione sia falsa) proprio nel momento in cui tale affermazione non sia generica, ma anzi sia supportata da ulteriori dichiarazioni sulla sua attività e sui suoi comportamenti che costituiscano in qualche modo la prova della "iscrizione" in tale libro .

In breve, dire che Priore era un corrotto è frase offensiva ma solo diffamatoria; dire invece che Priore era iscritto al libro paga di Previti e che i suoi comportamenti comprovavano tale iscrizione (regali natalizi, giocate al Casinò) è affermazione calunniosa in quanto si accusa un giudice di un reato gravissimo e cioè la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter CP) , reato che, la Cassazione insegna, può essere commesso anche senza aver materialmente mai effettuato un atto giudiziario corrotto , ma per la sola promessa di poterlo commettere , e quindi per la vendita complessiva della propria funzione , sottesa all'eventuale e non necessaria vendita dei propri singoli atti.

E' pertanto indubbio, perlomeno a parere di questo giudicante, che , con le affermazioni "incriminate" l'Ariosto poteva sicuramente , da un punto di vista strettamente oggettivo ed astratto, commettere il reato di calunnia ai danni di Priore, o comunque ai danni di qualsiasi altro giudice romano di cui ella stava in quel momento parlando .

A nulla rileva, come è ovvio, che il Priore non sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato da parte dei PM precedenti .

Questo giudice non conosce le ragioni che hanno presieduto alla decisione dell'autorità inquirente , ma deve comunque escludersi (*icto oculi*) che tali ragioni possano essere state dovute alla inverosimiglianza o alla evidente irragionevolezza delle dichiarazioni della teste che stava deponendo ; e pertanto la iscrizione del Priore, pur se non materialmente avvenuta, era comunque assolutamente possibile a prescindere da qualsiasi considerazione sulla necessità o solo opportunità della stessa .

E' quindi assolutamente certa l'idoneità delle citate dichiarazioni (attesa la loro verosimiglianza e la loro storicità e logicità conseguente al loro inserimento in un contesto complessivamente credibile) all'apertura di un procedimento penale , e quindi la loro significatività ai fini della sussistenza del reato in questione.

*

Esaurita la trattazione e la conseguente valutazione della idoneità dell'accusa formulata dall'Ariosto ai fini della configurazione oggettiva del reato di calunnia contestato, deve ora procedersi ad un passaggio ulteriore e necessario : per aversi calunnia l'accusa dell'imputata deve infatti essere falsa .

Ora (prescindendo da quanto si dirà in seguito in merito alla verità o comunque verosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'imputata) deve dirsi con assoluta chiarezza che l'assunto accusatorio contenuto nel complesso delle dichiarazioni dell'Ariosto e relativo al possibile mercimonio della propria funzione giudiziaria da parte del Priore, è sicuramente e pienamente falso : non solo è falso perché nessuna azione giudiziaria è stata iniziata nei confronti del Priore (cosa che potrebbe essere, in astratto, dovuta ad una inerzia dell'organo dell'accusa) , ma è falso perché non risulta in alcuna maniera che il Priore abbia (in qualsiasi modo) offerto la propria disponibilità professionale e/o umana nei confronti del gruppo di potere che faceva capo all'allora avvocato Cesare Previti ed all'on. Berlusconi,

e quindi, a maggior ragione, che egli sia stato “iscritto” (anche magari senza una sua conoscenza diretta) al “ libro paga” degli stessi .

Il Priore (come si vedrà meglio in seguito) deve il suo “inserimento” nella vicenda in questione al viaggio dallo stesso compiuto a New York nell’autunno del 1988 su invito del NIAF (e su pagamento di Previti e del Partito Socialista)⁴ per festeggiare l’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi , alla sua conoscenza , in quell’occasione, dell’Ariosto e del Pacifico; alla sua (come si vedrà in dettaglio in seguito) “visione” da parte dell’Ariosto a Montecarlo in uno con il Pacifico; alle confidenze ricevute dall’Ariosto da Eleuteri Carlo in merito a possibili regali natalizi; e, infine, alle complessive deduzioni e “credenze” dell’Ariosto medesima in merito alla “ corruttibilità” dei magistrati romani che ella aveva visto frequentare Previti o che credeva Previti frequentasse.

Come si vede, al di là della partecipazione al viaggio NIAF del 1988, nessun addebito (semmai si possa parlare così di comportamenti comunque leciti , anche se forse censurabili da un punto di vista deontologico) può essere contestato al Priore in termini di correttezza o di professionalità : egli ha sicuramente ceduto ad una (seppur comprensibile) vanità personale e professionale nell’accettare (ed anzi nel sollecitare⁵) l’invito proveniente dal NIAF a partecipare ad un viaggio la cui valenza e significato politico e partitico non avrebbero dovuto sfuggirgli (un magistrato non va a New York a festeggiare Bettino Craxi come ”uomo dell’anno”, a spese del partito socialista, senza dover pensare al possibile uso propagandistico che di tale viaggio un domani potrà essere fatto) , ma , al di là di questa caduta di tensione e di attenzione, nessun altro comportamento men che normale o corretto è stato compiuto dal medesimo nel trattare con le persone suindicate.

Come si vedrà è assai probabile (sebbene non proceduralmente accertato con assoluta certezza) che il Priore non sia stato a Montecarlo e non abbia giocato al Casinò con il Pacifico e nemmeno che la di lui compagna (sebbene non ancora

⁴ Vedi le dichiarazioni rese dall’imputato di reato connesso Cesare Previti in questo dibattimento all’udienza del 27 maggio 2005.

⁵ Vedi le dichiarazioni rese da Rosario Priore in questo dibattimento all’udienza citata.

moglie, ma la circostanza è assolutamente ininfluyente) abbia ricevuto in regalo da Previti o Berlusconi gioielli o collier natalizi; e quindi, a maggior ragione, deve con assoluta certezza escludersi che il Priore abbia potuto in alcun modo offrire i propri servizi e/o la propria disponibilità al Previti o a Berlusconi o comunque a persone dagli stessi promananti.

Egli non ha venduto la propria funzione e non ha nemmeno prospettato che tale comportamento potesse essere in qualche modo possibile.

*

Detto questo , e quindi prospettata anche la valutazione della falsità dell'accusa rivolta dall'Ariosto al Priore , devono adesso esaminarsi, con la dovuta attenzione, le testimonianze dibattimentali e le acquisizioni documentali, al fine di poter ricostruire , con la massima possibile precisione, la dinamica degli eventi così come raccontati dall'Ariosto nel corso delle sue deposizioni; questo al fine sia di concretizzare in modo preciso la suindicata falsità delle accuse, e però di soppesarne la verosimiglianza e la credibilità , per poter poi effettuare la necessaria disamina e conseguente valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Perché se è vero che l'Ariosto ha (solo in parte) raccontato fatti non veri , è altrettanto vero che tali fatti hanno avuto per lei una loro oggettiva credibilità ed hanno contribuito a creare una falsa rappresentazione della realtà che sta alla base della successiva estrinsecazione della stessa nei termini delle citate (ed incriminate) deposizioni.

Questo perché un fatto può essere oggettivamente falso, ma può essere creduto ragionevolmente vero da chi lo racconta , per motivi e circostanze che al fatto stanno intorno , o che stanno dentro l'animo di chi il fatto ha vissuto : come si è già detto *“l'erronea convinzione della colpevolezza del soggetto accusato esclude il dolo , purchè tale convincimento si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni “* (Cass. citata sentenza n. 13912 del 9 febbraio 2004).

L'analisi del dolo e la sua conseguente valutazione da parte del giudice deve quindi essere assai pregnante e (nei limiti del possibile) scavare nella personalità del soggetto , nelle motivazioni del suo operare , nelle modalità complessive delle sue azioni e dichiarazioni , al fine di comprendere se , nel caso in esame, sia stata passata la linea di confine che separa un convincimento basato su *elementi seri e concreti da quello dovuto a semplici supposizioni*.

Naturalmente questo tipo di analisi e di valutazione deve essere fatta *ex ante* , e cioè nel momento in cui la persona ha effettuato le sue dichiarazioni (attesa anche l'istantaneità del reato di calunnia) e non può essere fatta *ex post* , e cioè dando per scontata la falsità delle dichiarazioni al momento in cui sono state fatte e le successive spiegazioni o affermazioni dell'imputata : come si è detto (ma appare esercizio non futile il ripeterlo) un qualcosa che ex post si è scoperto essere falsa non è detto che sia stata percepita come tale ex ante, e , inoltre, le spiegazioni e le affermazioni che una persona fa del proprio operare precedente possono essere indizi importanti delle motivazioni di tale operare, ma non costituiscono la prova della verità o veridicità dello stesso.

Quel che si vuol cercare di argomentare è che il dolo nel reato di calunnia va cercato con ogni strumento possibile e lecito ma mettendosi sempre con una attitudine mentale che privilegi una valutazione completa degli elementi che il soggetto aveva **al momento del fatto** e non dopo lo svolgimento dello stesso: per questi motivi è giurisprudenza costante della S.C. che la ritrattazione successiva , di per sé, non sia elemento sufficiente per annullare l'antigiuridicità del comportamento lesivo , essendo, tutt'al più un elemento ulteriore dello stesso comunque valutabile in termini di gravità della condotta precedente.

In breve va verificata quale era l'attitudine mentale dell'Ariosto al momento delle sue dichiarazioni, per capire se la stessa abbia detto il falso **sapendo di mentire** e quindi per una precisa volontà di "incastrare" il Priore con una falsa accusa , ovvero se ella abbia detto (in parte) cose non vere credendole vere e quindi senza nessuna volontà calunniatrice nei confronti del medesimo.

Ed ,infine, va verificata se la falsa rappresentazione della realtà dell’Ariosto sia **ragionevole**, e cioè dovuta non a superficialità e faciloneria (che potrebbero essere la spia di un dolo ,seppure eventuale, nella misura in cui tale atteggiamento psicologico sia riconoscibile nel reato in questione ⁶), ma a elementi che avrebbero tratto in inganno una persona dotata di una media intelligenza delle situazioni e delle cose.

In estrema sintesi, come dice la S.C. nella sentenza citata “*la sussistenza del dolo, in sintesi, si immedesima con l’accertamento della cosciente falsità delle circostanze oggetto della denuncia*”.

Va quindi capito e verificato se l’Ariosto era cosciente , al momento del fatto, delle falsità delle circostanze che hanno fatto oggetto della sua dichiarazione e, comunque, se ed in qual modo tali dichiarazioni possano dirsi false.

*

Andiamo con ordine , ripercorrendo tutto il corso delle dichiarazioni che l’imputata ha reso dinanzi al Pm di Milano nel corso del 1995 e 1996, :

- l’Ariosto parla , per la prima volta, del giudice Priore nel corso del suo interrogatorio del 21 ottobre 1995 : sollecitata dal PM ad identificare le persone effigiate nelle foto che la stessa Ariosto ha portato all’attenzione della procura e relative al viaggio a New York e Washington del 1988, ella dice “ ... *sul fondo la persona con gli occhiali di profilo è il giudice Napolitano, la persona vicino a lui è un altro magistrato di cui in questo momento non ricordo il nome , però lo avevo già visto in precedenza nel corso delle cene a casa di Cesare Previti. L’ufficio dà atto che trattasi del magistrato Rosario Priore*” Quindi, come è evidente dalla lettura del verbale, la testimone , sul momento, nemmeno ricorda il nome della persona che vede sulla foto, e la corrispondenza tra quest’ultima e la persona effigiata viene effettuata dall’ufficio della procura che “ *da’ atto*” che si tratta del giudice Rosario Priore. Nel corso dell’esame dibattimentale reso dinanzi a questo giudice monocratico in data 29.6.2005, l’imputata ha dato (con numerosi anni di

⁶ Cosa, come si è detto e si dirà, esclusa dalla giurisprudenza della S.C.

ritardo per la verità, ma la “colpa” di tale ritardo non può essere a lei addebitata⁷) una spiegazione di questa sua “carenza di memoria” e la ha riferita ad una sua esitazione nell’indicare una persona, che peraltro lei dice di aver riconosciuto, come il magistrato riferito in quanto, avendo ella già sbagliato una volta in tale tipo di corrispondenze (nome/foto), voleva evitare di sbagliare ancora . Quanto sia significativo tale comportamento in termini di esistenza o meno dell’elemento soggettivo è facile intuirlo fin da ora. Ci si riserva tuttavia di riprendere la questione più tardi in sede di disamina complessiva dello stesso.

- L’Ariosto ripete (anzi, deve dirsi con maggior precisione: fà per la prima volta) il nome di Priore nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 1995 : ella sta raccontando, con dovizia di particolari e con una certa precisione, una vicenda di dazione di danaro intervenuta al circolo canottieri Lazio tra il Previti ed il magistrato Squillante ; le viene chiesto (evidentemente) come mai lei fosse a conoscenza di tali vicende e se fosse “normale” pagare i magistrati ed ella riferisce che “ *...in quell’ambiente- nel periodo in cui lo frequentavo- e soprattutto nell’entourage di Previti era scontato che si dovessero pagare i magistrati per ottenere dei favori, d’altro canto io ero ritenuta una persona fidata perché ero già al corrente del fatto, per averlo appreso dallo stesso Previti, che aveva a libro paga numerosi magistrati romani*” e, continuando “*per quanto riguarda i magistrati faccio presente che era consuetudine elargire regali di valore , anzi aggiungo in alcuni casi di enorme valore,in concomitanza delle festività in generea beneficiare dei regali di Cesare Previti erano i magistrati che io ho già indicato nel corso delle mie precedenti deposizioni . Per i gioielli Cesare Previti ha anche utilizzato Carlo ed Egidio Eleuteri , da me presentati allo stesso. Considerati i miei rapporti di amicizia con i fratelli Eleuteri,da loro stessi ho appreso che i gioielli sono stati acquistati da Previti e regalati a mogli di magistrati (Filippo Verde,*

⁷ In quanto la spiegazione di tale mancanza di memoria non le è stata mai richiesta nel corso delle sue deposizioni successive.

Brancaccio, Valente, Filippo Mancuso, Vitalone, Vinci, Mele Vittorio, Sammarco, Priore).....ogni gioiello prescelto veniva assegnato alla moglie di un magistrato informando i gioiellieri. Questi provvedevano a fare i singoli pacchetti appuntando a matita su ognuno il nome del destinatario.....queste circostanze mi sono state riferite dai fratelli Eleuteri e ricordo che gli stessi mi hanno mostrato, all'interno del loro negozio, un vassoio pieno di pacchetti confezionati in carta argentata, sui quali era appuntato il nome di magistrati”

Come si vede la allora teste Ariosto descrive, per conoscenza diretta e per conoscenza *de relato*, una situazione di corruzione diffusa in cui riferisce essere ricompresi numerosi magistrati romani frequentanti l’abitazione di Previti , e che lei stessa ha potuto verificare *de visu* nel caso delle dazioni di danaro contante al giudice Squillante da parte del medesimo Previti. Va detto, per precisione , che di questa vicenda dei gioielli collegata alle dichiarazioni degli Eleuteri l’Ariosto non ha parlato nel corso del monumentale incidente probatorio del 31 maggio e 1 giugno 1996 (atti acquisiti da questo G.m. su produzione delle parti civili e della difesa dell’imputata), in quanto nessuna domanda le è stata rivolta sul punto dalle parti ; e nemmeno sembra che tale vicenda sia stata oggetto di particolare attenzione delle parti presenti ai due dibattimenti a cui l’Ariosto ha presenziato in qualità di teste d’accusa (unica eccezione le domande alla stessa rivolte in data 1 dicembre 2001 dagli avvocati Perrone e Borzone nel procedimento n. 1600/00, domande a cui ella risponde confermando sostanzialmente la circostanza). Va invece precisato che ambedue i testi Eleuteri (Carlo ed Egidio), pur riscontrando in modo sicuro quasi tutte le dichiarazioni dell’Ariosto in termini di conoscenza, frequentazione, amicizie, acquisti di gioielli ed altro, hanno escluso di aver riferito all’Ariosto medesima che i gioielli (acquistati da Previti o Berlusconi in occasione delle festività natalizie, destinati a persone varie del loro entourage, ed impacchettati in modo tale che si potesse vedere di che gioiello si trattasse e se fosse di Berlusconi o di altri) fossero destinati a mogli di

magistrati. Nel corso del suo esame dibattimentale (udienza 29 giugno 2005) dinanzi a questo g.m. l'Ariosto ha confermato la circostanza, così come, a suo dire, riferitale dagli Eleuteri, ma ha escluso di aver visto sul retro dei pacchetti il nome di Priore e nemmeno che Eleuteri abbia pronunciato o indicato il nome del giudice in questione. In sostanza l'Ariosto ha affermato che il nome di Priore , nella parte di vicenda in questione, è stato da lei fatto per un meccanismo deduttivo: siccome Eleuteri le aveva parlato di gioielli da consegnare a mogli di magistrati per conto di Previti, e siccome lei sapeva (per averlo saputo dallo stesso Previti) che quest'ultimo era solito pagare i magistrati a lui legati o comunque disponibili, ha ritenuto di dover inserire nella lista in questione anche il nome del Priore.

- Nel corso dell'esame del 24 ottobre 1995 l'imputata parla , per la prima volta, della cosiddetta "vicenda del Casinò di Montecarlo", fatto che ripeterà anche in seguito : parlando dell'avvocato Pacifico, che lei conosce (per averne già specificamente parlato) come la *longa manus* di Previti nei pagamenti illeciti a magistrati, e di cui sa bene le frequentazioni al casinò, dice "*qualche anno fa, a Montecarlo ebbi modo di incontrare , del tutto casualmente, l'avvocato Pacifico, che stava giovando insieme al giudice Rosario Priore e alla moglie. Ricordo che li incontrai al tavolo del chemin de fer con una dotazione di fiches del valore di 50 /60 milioni, Non so se questi soldi fossero stati vinti o fossero il loro pacchetto iniziale , così come non so dire se il denaro fosse di Pacifico o di Priore . Io ero da sola. Non so dire se i due abbiano poi vinto o perso perchè mi sono allontanata. L'incontro, se la memoria non m'inganna, ...lo colloco verso la fine del 91, inizio 92*". La circostanza viene richiesta alla teste nel corso dell'esame testimoniale del 27 ottobre 1995: "*confermo questa circostanza, aggiungendo che era il giudice Priore che giocava ed innanzi a sé aveva un pacchetto di fiches dell'ordine di 50/60 milioni. L'avvocato Pacifico era anch'egli seduto al tavolo ed aveva un proprio pacchetto di fiches di notevole importo; entrambi giocavano.... In quel momento io non stavo*

giocando...entrai nella sala, vidi l'avvocato Pacifico e Priore , li salutai, mi fermai un po' per vedere l'andamento del gioco e poi me ne andai” Su questa circostanza, a differenza di quella precedentemente esaminata, l'Ariosto viene più volte sentita nel corso dell'incidente probatorio e degli esami dibattimentali susseguenti : il 31.5.1996 , su domande dell'avv. Pecorella ella risponde *“l'ho (il Priore) incontrato al casinò di Montecarlo, era insieme all'avv. Pacifico. Credo che corresse o una festa di carattere nazionale a Montecarlo, non ricordo quale però.... Il Dr Priore giocava a chemin insieme a... aveva accanto l'avvocato... accanto l'avvocato Pacifico e lui giocava a chemin..... potrebbe essere il 92..potrebbe essere il 91...io ero ospite a casa di amici e... forse ero sola, forse in compagnia , non lo so, perché sono andata ad una manifestazione che c'è stata a Montecarlo e... una manifestazione annuale e poi ci sono tornata anche da sola.....o la festa della Croce Rossa o la festa della Rosa, non ricordo esattamente”* sempre nel corso dello stesso atto, in data 1 giugno 1996 ribadisce *“no, ma avvocato, io l'ho visto di sfuggitadel casinò di Montecarlo. E' un' occasione che ho già detto ieri, era la festa della Rosa o della Croce Rossa, dopodiché le fiches composte o scomposte dinanzi al banco dei giocatori , quindi dire di chi erano... Ho visto delle fiches dinanzi al suo posto, ecco”*. L'Ariosto viene risentita sulla vicenda nel corso del suo esame testimoniale in data 1 giugno 2001 nel procedimento n. 1600/00 e sostanzialmente conferma la circostanza in modo piuttosto generico, affermando inoltre di non ricordare se la persona vista con Pacifico e Priore fosse la moglie di Pacifico o meno.

- La circostanza in esame appare molto significativa e rilevante , in quanto, a differenza da quella precedente che è deduttiva e *de relato*, è invece un fatto caduto sotto la percezione sensoriale della teste e come tale riferito: va comunque evidenziato (e non è fatto da poco) che nel corso del suo esame dibattimentale dinanzi a questo g.m. l'Ariosto da un lato circostanza meglio la vicenda in questione chiamando a testimoni del suo incontro a Montecarlo con

il Pacifico ed il Priore Iride Confalonieri e Natale Giglio (di cui infra) , d'altro lato afferma che nella visione di Priore ella avrebbe potuto sbagliarsi, e cioè confondere la persona vista con Pacifico con il Priore medesimo, mentre avrebbe potuto essere solo una persona allo stesso somigliante . Per dovere di completezza va a questo punto ricordato che i testi in questione (e cioè Confalonieri e Giglio) confermano in modo assoluto ed integrale le dichiarazioni dell'Ariosto sul punto (e cioè l'incontro avvenuto a Montecarlo con l'indicazione da parte dell'Ariosto di una persona che ella ha detto essere il giudice Priore).

- Va infine rammentato che l'imputata parla ancora del Priore nelle dichiarazioni testimoniali rese al PM in data 6 novembre 1995 (affermando che lo stesso faceva parte del "giro" di magistrati che ruotava intorno a Previti) e del 4 marzo 1996 (*"non sono mai scesa in dettaglio con l'On. Dotti... ma certamente l'ho informato che Silvio Berlusconi, servendosi di Cesare Previti, aveva a libro paga anche magistrati di cui ho fatto i nomi (tutti quelli che ho indicato)"*). Questa circostanza del "libro paga" viene ripresa nel corso dell'esame dibattimentale dell'Ariosto in data 21 maggio 2001: *"paga vuol dire..anche un libro paga di ...come posso dire?...di interazioni, di scambi, di favori, ecco era un po' più complesso il discorso.....libro paga vuol dire, le ho già detto riferendomi alle due consegne, dazioni di danaro... visto de visu... però l'azione progettuale è diversa... di associati, di accorpamento.. di forza, no?.. di creare una lobby , una forza.... Era un luogo comune . Lui (Previti) riusciva a mettere a posto tutte le questioni pagando, ma era un..è un suo pensiero proprio anche sociale... la posizione di un duro, di un forte.....Viene chiesto alla teste se il giudice Priore era uno di quelli a libro paga, la teste risponde *Non lo so Presidente...non ho mai visto prendere i quattrini, Priore,....ecco l'ho visto in altre situazioni sociali... ma non l'ho mai visto prendere i quattrini da Previti, questa è la verità, però, diciamo, faceva parte di questa associazione di magistrati, tant'è che è venuto anche a Washington,**

ecco...” Come si vede, anche questa circostanza appare in qualche modo “dedotta” dall’Ariosto dal complesso delle sue conoscenze e dai numerosi *de relato* sull’argomento. Essa costituisce, in un certo senso, la *summa* del pensiero dell’Ariosto sul Priore : quest’ultima non ha mai visto Priore prendere soldi dal Previti o da emissari dello stesso, ma ritiene che egli faccia parte dell’entourage complessivo che faceva capo al Previti medesimo, attese le sue frequentazioni con quest’ultimo. Si vedrà meglio in seguito che questo ragionamento non ha il pregio della verità ma sicuramente, per l’imputata, di una certa verosimiglianza e quindi di una ragionevole credibilità soggettiva .

*

L’Ariosto è quindi convinta che Priore faccia parte del gruppo di pressione , della lobby, dell’entourage che Previti avrebbe costruito intorno a sé e che conterebbe numerosi magistrati del Tribunale di Roma .

Questa sua convinzione deriva da una serie di argomenti fattuali e da una serie di deduzioni:

- Il primo (e più forte, per così dire, in senso oggettivo, essendo pacifico) argomento riguarda la indiscussa partecipazione del Priore al viaggio organizzato dal NIAF (ma pagato da Previti per conto del Partito Socialista e con soldi provenienti dal suo tesoriere Balzamo, vedi dich, Previti udienza 27 maggio 2005)) nell’autunno 1988 a New York e Washington, per “festeggiare” l’uomo italiano dell’anno e cioè l’onorevole Bettino Craxi. In quella occasione l’Ariosto incontra Priore (siedono a tavola insieme in uno dei pranzi organizzati), Priore conosce Pacifico (dich. Priore), l’Ariosto incontra e frequenta tutti i numerosi magistrati invitati personalmente anche da Previti , tutti perché “ ritenuti vicini al PSI”(dich. Previti ud. 27.5.2005); l’Ariosto, inoltre, sa, per averlo sentito dalla sorella a cui il Previti si era rivolto per delle prenotazioni aeree, che il viaggio e la permanenza dei giudici in America era pagato dal Previti medesimo (Previti non smentisce la circostanza, dice solo che i soldi gli erano arrivati dal tesoriere del Partito Socialista e che lui si

occupava del cd. “ circuito giustizia” del PSI); l’Ariosto sa, inoltre, che Priore è un magistrato romano, così come tutti gli altri visti in quella occasione e che lo stesso “conosce” Previti , così come Previti conosce lui e tutti gli altri del “circuito giustizia”. Senza nulla voler aggiungere alla circostanza in esame (peraltro pacificamente ammessa da tutte le parti in causa) deve rilevarsi che la presenza del Priore al viaggio in questione (senza per questo voler in qualche modo svalutare la sua figura) costituisce **dal punto di vista dell’Ariosto** un elemento assai importante per quanto riguarda la disamina e la valutazione dell’elemento soggettivo del reato alla stessa addebitato. Quando, alcuni anni più tardi l’Ariosto si ritroverà dinanzi agli occhi la foto che ritrae il giudice Priore insieme a **tutti** gli altri componenti del sodalizio criminoso di cui ella poi ha parlato e di cui sta parlando , (e nonostante questo ella non riconoscerà, come si è detto, la foto in questione) non vi è dubbio che sarà in qualche modo “suggestionata” dal fatto in esame e ne trarrà le sue personali conseguenze: che questa “suggestione“ derivi peraltro da un elemento oggettivamente certo ed indiscutibile ne aumenta le potenzialità in termini di ragionevolezza e credibilità.

- Altro fatto “ oggettivo” (ma non del tutto, come si vedrà) a cui l’imputata aggancia le sue convinzioni della “colpevolezza” di Priore è la vicenda del Casinò di Montecarlo. Qui, una volta per tutte, occorre, a parere di questo giudice, cercare di fare un po’ di chiarezza :

Le dichiarazioni dell’Ariosto in merito al suo incontro avvenuto al Casinò di Montecarlo in data fine 91/inizi 92 con l’avvocato Pacifico e con **persona da lei identificata come il giudice Priore** sono complessivamente credibili , e non solo perché supportate da concordi dichiarazioni di testi a difesa (i testi Giglio e Confalonieri, ud. 29 giugno 2005), ma anche per la loro iniziale coerenza e per la carenza di una qualsiasi ragione che ne motivi la falsità.

Come si è visto l’Ariosto sta fornendo, nel momento in cui racconta di tale fatto, ai giudici che la stanno ascoltando come teste, una serie di elementi , di fatti, di

circostanze che la stessa ricorda e racconta per esperienza personale e che, per la loro importanza e gravità, costituiscono un banco di prova molto elevato della sua credibilità come persona e come testimone .

Non si vede per quale motivo (se non per una incredibile vena masochista) ella debba raccontare ,falsificandola, una vicenda che lei ha visto e percepito personalmente nei confronti di una persona di cui , perlomeno fino a quel momento, nemmeno ricordava il nome al solo fine di inquinare la complessiva veridicità delle sue dichiarazioni .

E' ben vero che la S.C. afferma che non rileva, nel momento in cui si fa una calunnia, la motivazione profonda dell'agire (e cioè il movente) del soggetto, ma è altrettanto vero che, nel momento in cui si sta scandagliando l'elemento soggettivo del reato, nemmeno può essere totalmente pretermessa la ragione dell'agire di una persona all'interno di un preciso contesto spaziale e temporale. Nel caso in esame, il soggetto è un teste che sta raccontando di cose e persone che non hanno come oggetto principale il Priore Rosario e che, quindi, non costituiscono l'elemento principale della volontà (eventualmente) calunniatrice del soggetto stesso.

In breve il fatto che l'Ariosto abbia “ tirato dentro” alle sue complessive dichiarazioni il Priore , raccontando la vicenda di Montecarlo, è fatto che non ha giustificazioni e motivazioni alternative alla necessità ed al dovere di testimoniare da parte della medesima, e che non ha (o perlomeno non mostra di avere) nessun elemento di precostituita falsità.

Questo non vuol dire che il fatto sia assolutamente e totalmente vero in tutte le sue componenti (per es. la data in cui è avvenuto; ovvero le parole che si sono dette, la presenza di tutte le persone citate, e così via) , perché, soprattutto quando si raccontano fatti lontani nel tempo e , sul momento, non così tanto significativi per chi li compie, è ben possibile sbagliare una o più circostanze dei medesimi, senza tuttavia che questi errori ne inficino complessivamente la validità.

Ma anche si voglia affermare (stavolta si in modo, assolutamente semplificatorio, tale da evidenziare motivi profondi e non provati) che l’Ariosto aveva una sua nascosta motivazione per inventarsi di sana pianta alcune circostanze a carico di Priore (per es. l’antipatia personale, o la necessità di tirar dentro ai suoi racconti una personalità conosciuta per dar loro più forza mediatica) non si comprende per quale motivo ella abbia voluto (a distanza di 15 anni dai fatti) far venire a testimoniare a suo favore ben due testimoni dei fatti medesimi, con grave rischio non solo di questi ultimi (ne è prova la richiesta di trasmissione atti per falsa testimonianza da parte del PG precedente) ma anche della propria credibilità.

In questo senso occorre essere ben chiari : i testi in questione (Giglio e Confalonieri) sono sicuramente testi per così dire “**tardivi**” (sebbene la loro tardività sia ben spiegabile con il fatto che mai, prima di ora, l’Ariosto era stata imputata di calunnia ai danni di Priore, e che quindi è ragionevole la loro ricerca e ritrovamento in questo momento storico e non prima) ma , perlomeno a parere di chi scrive, non vi è alcuna ragione per farli ritenere, **per il solo fatto della loro tardività** ,dei testi falsi.

Sono testi che raccontano (anche con dovizia di particolari, alcuni inevitabilmente imprecisi) di un fatto assai lontano nel tempo , rimasto loro impresso per una serie di motivi precisi, e ritornato alla mente anche su sollecitazione dell’imputata (Giglio afferma, senza infingimenti, di essere stato contattato dall’Ariosto che gli ha riportato l’episodio alla memoria) ; non solo, ma sono testi che non soltanto confermano l’Ariosto sul punto dell’incontro al casinò, ma che si confermano tra di loro sulla reciproca presenza nell’incontro medesimo; infine confermano ambedue che l’Ariosto avrebbe loro detto la frase “ anche i giudici vanno al casinò” indicando una persona che il Giglio non ha nemmeno visto e che gli è stato detto essere il Priore, e che la Confalonieri ha affermato esserle sembrato il Priore medesimo; il Giglio, inoltre, dà tutta una serie di elementi di contorno al fatto (ragione della sua presenza al casinò, presenza di altro amico sulla cui barca egli andava, incontro con attrice famosa, periodo e stagione dell’incontro) che

fanno ritenere la sua testimonianza sicuramente genuina e priva di quegli elementi di dubbio che la teste Confalonieri potrebbe portare con sè (la signora è stata una specie di dama di compagnia dell'Ariosto, era perciò molto affezionata alla stessa, ha lavorato per lei, e quindi potrebbe essere stata indotta alla testimonianza di favore per un evidente sentimento di riconoscenza); senonchè la presenza della Confalonieri insieme all'Ariosto al casinò di Montecarlo in quel preciso momento storico è confermata non solo dall'Ariosto, ma anche dal Giglio che, come si è detto, nessun motivo avrebbe per dichiarare una cosa così grossolanamente falsa.

E nemmeno è del tutto vero quanto, acutamente, rilevato dal PG nel corso della sua requisitoria finale, che cioè la presenza dei due testi sarebbe falsa in quanto era stata la stessa Ariosto a dire , nel corso delle deposizioni incriminate, che al Casinò di Montecarlo era da sola e quindi non accompagnata da nessuno: a prescindere dal fatto che la presenza del Giglio, in quanto persona incontrata solo in quel momento e non poi più vista, era meramente casuale e dovuta al fatto dell'incontro (e quindi non può dirsi che l'Ariosto "fosse" con il Giglio al Casinò in questione) , va comunque notato che è stata la stessa imputata (ascoltata come teste nel corso dell'incidente probatorio il 31.5.1996) ad affermare che non ricordava bene se ,in quell'occasione citata, fosse da sola o in compagnia. Insomma l'Ariosto, sollecitata da una parte processuale per la prima volta sull'argomento in questione, non afferma con assoluta certezza la sua " solitudine" al Casinò , solitudine che, quindi, non può essere (in maniera così netta) utilizzata contro di lei e contro i testi dalla stessa apportati al dibattimento.

Insomma è ragionevolmente credibile che l'Ariosto sia stata al Casinò di Montecarlo nel corso dell'anno 1992 (probabilmente in estate, stagione richiamata dal Giglio e indirettamente confermata dall'Ariosto medesima che fa riferimento ad una festa della Rosa o della Croce Rossa, feste ambedue che cadono , per il principato di Monaco, nel periodo estivo) e che abbia sicuramente visto una **persona insieme all'avvocato Pacifico che gli è sembrata essere il**

Priore e che ella ha indicato come il Priore a persone che erano con sé o che ha allora incontrato.

Questo giudice ritiene di potere (in termini di convinzione personale) escludere la verità della circostanza in esame, che cioè il giudice Rosario Priore sia stato al Casinò insieme all'avvocato Pacifico nel periodo indicato o in qualunque altro momento storico: sia perché egli è persona nota nell'ambito professionale di cui anche questo giudice fa parte, sia perché magistrato da sempre altamente impegnato nella conduzione di processi di rinomanza nazionale ed internazionale . Negli anni in questione egli era (senza alcun dubbio) quasi sempre sotto scorta e quindi sostanzialmente impossibilitato a condurre una vita di facili guadagni sperperabili ad un qualunque casinò.

Va tuttavia detto, con altrettanta chiarezza ed onestà intellettuale **che non esiste agli atti di questo procedimento la prova assoluta ed inconfutabile della sua mancanza al casinò di Montecarlo nel periodo indicato dalla imputata** (e poi precisato dal Giglio e cioè l'estate del 1992, ovvero, a dar esclusivo credito all'Ariosto, il periodo di vacanze natalizie tra il 1991 ed il 1992): come è ovvio che sia , la scorta che accompagnava il giudice Priore in quel periodo della sua attività lavorativa , su richiesta o indicazione della persona scortata (vedi dich. Vuono Vincenzo , Capo servizio scorte , ud. 27.5.2005) non prestava il proprio servizio , soprattutto in corrispondenza dei periodi feriali o estivi (vedi, a questo proposito le relazioni di servizio delle scorte prodotte dalla parte civile Priore , che, nel periodo delle ferie natalizie tra il dicembre 2001 e gennaio 2002, hanno numerosi “ buchi” e cioè momenti e giornate in cui il Priore non era sotto la protezione della scorta suddetta)⁸.

Questo , naturalmente, non vuol dire in nessun modo che la persona vista dall'Ariosto a Montecarlo sia stata Priore: vuole soltanto dire che non vi è la prova assoluta che non fosse Priore.

⁸ Periodo 30 dicembre 1991/4 gennaio 1992; periodo 5 e 6 gennaio 1992 in cui viene testualmente affermato che “*la personalità non desidera scorta*”.

In questo senso deve dirsi che a nulla rileva il fatto che il teste Fabbri (Capo funzionario del Casinò di Montecarlo e della società che si occupa della gestione dei casinò del Principato di Monaco) abbia affermato che nei registri dei casinò monegaschi non sia presente il nome di Priore per tutto il periodo 1990/1993 : è stato lo stesso Fabbri a precisare (su domanda di questo giudice) che è possibile entrare al casinò senza dover presentare alcun documento di riconoscimento se solo ci si accompagna a giocatori cosiddetti “abituali” (per es. l’avvocato Pacifico, giocatore abituale per sua tranquilla ammissione) e cioè ben conosciuti alla porta dai ccdd. “ fisionomisti” e cioè dal personale presente agli ingressi dei locali.

Peraltro la circostanza della non necessità della registrazione dei propri dati per poter accedere al casinò è circostanza confermata dal Giglio, e, indirettamente ed ulteriormente, anche dallo stesso Fabbri che (nella missiva inviata a questo giudice il 17 giugno 2005 ed acquisita agli atti del dibattimento) afferma che la signora Ariosto non era conosciuta o registrata al casinò di Montecarlo ; circostanza che, (e cioè la presenza dell’Ariosto al Casinò) invece, deve darsi per assolutamente certa, in quanto confermata (oltre che dalla stessa Ariosto) da numerosi testi, e non ultimo, dallo stesso Attilio Pacifico nel corso del suo esame dibattimentale dinanzi a questo giudice monocratico come imputato di reato connesso.⁹

Si ripete che tutto questo non vuol dire che l’Ariosto abbia detto il vero quando ha riferito di aver incontrato Priore a Montecarlo, ma semplicemente che non vi è agli atti di questo procedimento la prova assoluta della mancanza di Priore a Montecarlo nel periodo indicato.

Ancora, questo non vuol dire che l’Ariosto abbia detto il falso nelle dichiarazioni surriportate e relative al fatto in questione , ma solo che la stessa ha affermato una circostanza vera quando ha riferito di aver incontrato a Montecarlo nel periodo in

⁹ La credibilità del Pacifico (e del Previti), nella vicenda processuale in questione non può considerarsi assoluta, sia per l’evidente interesse processuale dagli stessi posseduto anche per fattispecie processuali collegate alla presente, sia, soprattutto, per il fatto che gli stessi sono stati ascoltati come imputati di reato connesso ai sensi dell’art. 210 CPP; le loro dichiarazioni possono quindi essere ritenute credibili e processualmente significative solo se (come nel caso in questione) sono confermate anche da ulteriori elementi processuali.

questione una persona che si accompagnava all'avvocato Pacifico e che gli era sembrata essere il giudice Priore .

- Altro ed ultimo argomento di tipo “ fattuale “ da cui l'Ariosto ha dedotto la colpevolezza del Priore è quello dei gioielli di Eleuteri; ora si è già riferito della sostanziale coincidenza fra le dichiarazioni dell'imputata (allora teste) in merito alla vicenda in questione e quelle dell'Eleuteri Carlo : le due dichiarazioni appaiono assolutamente sovrapponibili (conoscenza delle persone, attività esercitate, affari in comune, luoghi frequentati, acquisti da parte di Berlusconi e Previti, regali natalizi di gioielli, confezioni dei gioielli, ed altro ancora) se non per il fatto che l'Ariosto dice che Eleuteri gli avrebbe detto che i gioielli erano destinati a mogli dei magistrati, mentre Eleuteri lo nega . La circostanza rimane contraddittoria ma non può però essere indicata come integralmente falsa : non può escludersi che l'Eleuteri ricordi male (o che ricordi male l'Ariosto) o che l'Eleuteri, per ben comprensibili motivi, non voglia ammettere un qualcosa che potrebbe essere anche per lui non piacevole da ammettere. In ogni caso , a parere di questo giudice, la dichiarazione dell'Ariosto non può essere considerata *sic et simpliciter* falsa, ma semmai solo imprecisa o comunque non confermata in modo integrale .

*

Fin qui gli argomenti fattuali “ a favore” della convinzione dell'Ariosto in merito alla presunta “ colpevolezza” del Priore.

Va ora dato conto delle sue deduzioni di tipo logico per comprendere se si è in presenza di “ supposizioni” senza alcun riscontro nella realtà ovvero di ragionevoli valutazioni conseguenti a fatti rilevanti.

L'Ariosto, come si è già detto, “deduce” l'inserimento o comunque l'appartenenza del Priore all' ”entourage” di magistrati collegati all'avvocato Cesare Previti e , tramite lo stesso, a Silvio Berlusconi, dagli elementi di fatto fin qui esaminati (il viaggio NIAF negli USA, la conoscenza tra Priore, Previti e Pacifico, la sua

visualizzazione di persona che ella crede essere Priore a Montecarlo con Pacifico, le dichiarazioni dei fratelli Eleuteri in merito ai regali natalizi dello stesso Previti e di Berlusconi, le affermazioni di Previti in ordine alla consuetudine di pagare i magistrati, la sua visualizzazione di passaggi di danaro tra Previti ed il giudice Squillante) elementi che, mescolati insieme nella sua memoria , producono le dichiarazioni del 1995 e del 1996 al PM di Milano che la sta interrogando come testimone (e quindi con l'obbligo espresso di dire la verità) in ordine alla sua conoscenza di gravi fatti di corruzione avvenuti negli anni precedenti , fatti a cui la stessa ha partecipato, naturalmente in veste non di attrice principale, e che quindi ha l'obbligo di riferire.

Questa non è la sede appropriata per valutare e soppesare la “ credibilità” complessiva della allora teste Ariosto Stefania e la validità o la portata delle sue dichiarazioni rese nel procedimento penale da cui poi sono scaturite le successive istruttorie dibattimentali e le conseguenti decisioni dell'A.G. di Milano che molto eco hanno avuto (per l'oggettiva rilevanza delle questioni in gioco) sulla stampa nazionale ed internazionale : sarebbe ultroneo e forse anche gratuito qualsiasi giudizio di questo giudice su tali fatti e sulle conseguenze dei medesimi.

Va soltanto notato, per esclusivo amore di precisione e di chiarezza, che le dichiarazioni dell'Ariosto, nel momento in cui sono state fatte, per la loro intrinseca rilevanza e valore, hanno costituito un elemento importante a livello istruttorio di tali vicende processuali ed hanno successivamente ricevuto una complessiva conferma a livello dibattimentale (anche se tale livello non ha raggiunto lo stato di definitività delle sentenze correlate , può e deve comunque dirsi che l'Ariosto è stata “complessivamente creduta” dai giudici che la hanno ascoltata).

L'Ariosto, per quel che qui riguarda, ha parlato con cognizione di causa (e qualche volta con un certo eccesso di verbosità e di animosità) di fatti che la stessa mostrava di conoscere , per esserne stata , in parte, spettatrice e comparsa : le sue dichiarazioni nei confronti di Priore non sono state rese in una specie di vuoto pneumatico in cui la stessa ,avendo dei conti in sospeso con la magistratura romana e

con il giudice Priore in particolare ¹⁰, esprimeva delle accuse precise e circostanziate nei confronti dello stesso; sono state, invece, rese in un coacervo complessivo di racconti e fatti che riguardavano in prima e seconda battuta, persone che con Priore avevano in comune forse solo il concorso in magistratura e poco altro; quando l'Ariosto parla del Priore lo fa in modo assolutamente marginale e tralaticio: ella sta parlando di fatti di corruzione che riguardano giudici romani, avvocati che lei ben conosce, personalità politiche a cui lei è legata o che frequenta giornalmente, passaggi di danaro poco comprensibili o comunque oscuri, gestioni di lobbies o di "circuiti giustizia", insomma un universo complesso di fatti e persone legate da particolari connivenze e ancor più particolari interessi.

Quando ella parla del Priore (e lo fa, come si è detto, in modo comunque marginale) è sicuramente e pesantemente condizionata da tutto il complesso dei fatti e delle percezioni che ella ha sicuramente vissuto e che costituiscono l'"humus" di memoria da cui ella trae i propri convincimenti e le proprie valutazioni: ella inserisce (e come si è detto, sbaglia) il Priore in questo "circuito giustizia" che faceva riferimento all'avvocato Previti o che comunque Previti ha, in qualche modo, gestito, perché crede che la persona che ha visto a New York insieme a Previti e che ha creduto di rivedere a Montecarlo insieme a Pacifico, faccia parte di questo circuito e di questo universo, con tutte le conseguenze in termini di "ricaduta corruttiva" o comunque di corruttibilità personale e professionale.

Ella ben sa che Priore non ha preso soldi da Previti o da chi per esso (vedi le citate dichiarazioni dibattimentali del proc. N. 1600/00) ma ritiene che la persona in questione faccia parte di questo gruppo di "amici allegri"¹¹ legati da connessioni di interesse e di potere che ha visto insieme ai pranzi offerti da Previti a New York e che ha creduto di rivedere altre volte.

¹⁰ Si rammenti (ed è ora il caso di farlo) che la allora teste Ariosto, nel momento in cui vede per la prima volta il giudice Priore in foto, non lo riconosce e non ne dà, conseguentemente, il nome: se tale nome non fosse stato fatto dall'ufficio precedente appare lecito ritenere probabile che del giudice Priore, nella vicenda processuale de qua, non si sarebbe più parlato in alcun modo.

¹¹ Come lei stessa li definisce nel corso del dibattimento del proc.n. 1600/00.

Come si è più volte ripetuto , l'Ariosto sbaglia, ma sbaglia in buona fede sulla base di elementi oggettivi e soggettivi che si intersecano tra di loro nella sua memoria e che , in un certo senso, la “ inducono” a sbagliare .

A parere di questo giudice non vi è alcuna possibilità di dubbio sulla carenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata: ella non appare responsabile nemmeno in termini di dolo cosiddetto eventuale (sempre che tale categoria concettuale sia riferibile al reato in questione, che , invece, come si è già detto, a parere di questo giudice e di gran parte della S.C., esclude la configurabilità di tale fattispecie¹²) attesa la inesistenza di una “ cosciente “ falsità delle circostanze dedotte a carico della persona ingiustamente accusata e ,comunque, la presenza di modalità complessive di comportamento che appaiono “ ex ante” giustificabili e giustificate da quanto dalla stessa percepito e compreso nella vicenda in questione.

Per questi motivi Stefania Ariosto va assolta dal reato contestato con la formula collegata alla carenza dell'elemento soggettivo, e cioè che il fatto non costituisce reato.

Il PG d'udienza ha richiesto la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura di Milano per procedere nei confronti di Natale Giglio e Confalonieri Iride in ordine al reato di falsa testimonianza commesso nell'udienza del 29 giugno u.s: per i motivi che sono stati qui svolti, questo giudice ha ritenuto che i testi in questione siano da considerarsi credibili e quindi non ha acceduto alle richieste del PG; l'evidente alternatività delle due soluzioni rende, a parere di chi scrive, inevitabile questo tipo di opzione procedimentale .

Vanno invece trasmesse al Pm di Milano, per quanto di competenza, e sempre su richiesta del PG d'udienza, le dichiarazioni spontanee rese da Stefania Ariosto nel corso dell'ultima udienza dibattimentale : il PG non ha precisato la natura dell'eventuale reato commesso in udienza dall'imputata e questo rende, sempre a parere dello scrivente, obbligatoria e non disputabile la richiesta trasmissione .

¹² Non esiste, nel nostro codice penale la “ calunnia colposa”e pertanto l'imputata non può nemmeno essere considerata responsabile di comportamenti e modalità di agire che potrebbero (in ipotesi) ascrivere in tale profilo della condotta (e cioè avventatezza, superficialità, scarsa attenzione).

PQM

Visto l'art. 530 CPP

Assolve

Ariosto Stefania dal reato ascrittale perché il fatto non costituisce reato.

Dispone

La trasmissione al PM sede delle dichiarazioni spontanee rese da Ariosto Stefania nell'odierna udienza , per quanto eventualmente di competenza.

Indica

In giorni 60 il termine di deposito per la motivazione della presente sentenza.

Milano 3. Novembre. 2005